14.11.2026

Forfettario 2027: cosa cambia per soglie e IVA?



Studio Mion

Enterprise S.r.l.
Elaborazione dati contabili

Via Carducci 45/4 - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 2384911 - Fax 041 972970
C.F. / P.IVA 01977800273

studiomion@studiomion.it
enterprisesrl@legalmail.it
www.studiomion.it

Forfettario 2027: la soglia sale a 100.000 €, ma l'IVA scatta a 85.000 €

Destinatari: Contribuenti in regime forfettario e contribuenti interessati all'accesso al regime dal 2027.

Oggetto: Regime forfettario dal 2027 - nuove soglie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Attenzione: Informazioni aggiornate al 13/11/2026 sulla base del DDL Bilancio 2027 (A.C. 3174). Il contenuto potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva della legge.

1. Sintesi delle novità

Dal 2027 il limite di ricavi e compensi per applicare il regime forfettario sale da 85.000 € a 100.000 €, ma solo ai fini delle imposte sui redditi. Per l'esonero IVA il limite resta fermo a 85.000 €.

- Imposte sui redditi: l'imposta sostitutiva (15%, oppure 5% per le nuove attività) si applica fino a 100.000 € di ricavi o compensi.
- IVA: l'esonero dall'IVA (franchigia) resta riservato a chi non supera 85.000 €.
- Fascia tra 85.001 € e 100.000 €: il contribuente resta nel regime forfettario per le imposte, ma applica l'IVA secondo le regole ordinarie.

Il limite IVA non viene innalzato perché la normativa europea (art. 284 Direttiva 2006/112/CE) fissa a 85.000 € la soglia massima per l'esonero. Il Governo ha avviato un confronto con l'Unione europea per poterla aumentare.

2. Soggetti interessati

Le novità riguardano in particolare:

- i contribuenti già in regime forfettario che nel 2026 conseguono ricavi o compensi superiori a 85.000 €;
- i contribuenti in regime ordinario con ricavi o compensi nel 2026 compresi tra 85.000 € e 100.000 €, che dal 2027 potranno accedere al regime forfettario;
- i contribuenti forfettari che nel corso del 2027 si avvicinano alla soglia di 100.000 €

di incassi.

Per chi nel 2026 rimane entro 85.000 € non cambia nulla, salvo quanto indicato al punto 5 sui superamenti in corso d'anno.

3. Le nuove soglie

Dal 2027 le soglie sono distinte per le imposte sui redditi e per l'IVA. Ciascuna prevede un limite ordinario, verificato sull'anno precedente, e una soglia di uscita immediata, che produce effetti già nell'anno in corso. Ai fini del calcolo rilevano i ricavi e compensi incassati (per i professionisti), non le fatture emesse.

Imposte sui redditi

- Limite ordinario – 100.000 €: se i ricavi o compensi dell'anno non superano tale importo, nell'anno successivo si resta nel regime forfettario.
- Uscita immediata – oltre 115.000 €: il superamento in corso d'anno comporta la perdita del regime per l'intero anno, con tassazione IRPEF ordinaria.

IVA

- Limite ordinario – 85.000 €: se i ricavi o compensi dell'anno non superano tale importo, nell'anno successivo si continua a fatturare senza IVA.
- Uscita immediata – oltre 100.000 €: l'IVA si applica subito, a partire dall'operazione che determina il superamento della soglia.

4. Regime applicabile nel 2027

Il regime del 2027 si determina sulla base dei ricavi o compensi conseguiti nel 2026, fermi restando gli altri requisiti di accesso e l'assenza di cause ostative.

- Fino a 85.000 € – Regime forfettario pieno: imposta sostitutiva e fatture senza IVA, come oggi.
- Da 85.001 € a 100.000 € – Regime forfettario ai fini delle imposte, con applicazione dell'IVA ordinaria dal 1° gennaio 2027.
- Oltre i 100.000 € – Regime ordinario sia per le imposte sia per l'IVA. In questo caso l'uscita dal forfettario avviene già nel corso del 2026, secondo le regole attualmente in vigore.

5. Superamento delle soglie nel corso del 2027

Per il contribuente che inizia nel 2027 in regime forfettario pieno (ricavi o compensi 2026 fino a 85.000 €) gli effetti sono i seguenti.

- Superamento di 85.000 € (entro 100.000 €) – Nessun effetto nel 2027. Dal 2028 si applica l'IVA ordinaria, restando nel forfettario ai fini delle imposte.

- Superamento di 100.000 € (entro 115.000 €) – L'IVA si applica immediatamente dall'operazione che determina il superamento. Ai fini delle imposte il regime forfettario resta valido per tutto il 2027. Dal 2028 si passa al regime ordinario.

- Superamento di 115.000 € – Oltre all'IVA, si perde il regime forfettario per l'intero 2027: il reddito dell'anno è tassato con IRPEF e addizionali, non solo sulla parte eccedente.

Secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Circ. 32/E/2023):

- per i professionisti rileva l'incasso che determina il superamento, non l'emissione della fattura;

- l'IVA si applica sull'intero corrispettivo dell'operazione che determina il superamento, non solo sulla quota eccedente la soglia;

- se la fattura è già stata emessa senza l'IVA, va integrata con una nota di variazione in aumento; le fatture precedenti non vanno modificate.

Esempio: a settembre 2027 il contribuente ha incassato 96.800 €. A ottobre emette una fattura di 5.400 € senza IVA, pagata a novembre. Con l'incasso di novembre il totale sale a 102.200 €: l'intera fattura va assoggettata a IVA al 22%, pari a 1.188 €, da addebitare al cliente con nota di variazione. Le imposte 2027 restano calcolate con il regime forfettario, perché non è stata superata la soglia di 115.000 €.

6. Adempimenti di chi applica l'IVA

Il contribuente forfettario tenuto all'IVA continua a determinare il reddito con il regime forfettario ma deve osservare gli obblighi IVA ordinari.

- **Fatturazione con IVA**: l'imposta (di norma al 22%) va aggiunta al compenso. Ad esempio, 1.500 € di compenso più 330 € di IVA, per un totale di 1.830 €.

- **Base imponibile dell'imposta sostitutiva**: resta solo il compenso, senza considerare l'IVA addebitata.

- **Liquidazioni e versamenti periodici** dell'IVA, mensili o trimestrali.

- **Detrazione dell'IVA sugli acquisti** inerenti all'attività, secondo le regole ordinarie.

- **Registri IVA e dichiarazione IVA annuale**, curati dallo Studio sulla base della documentazione fornita.

- **Imposta di bollo**: non è dovuta sulle fatture con IVA.

- **Ritenuta d'acconto**: finché i compensi restano soggetti all'imposta sostitutiva,

permane l'esonero dalla ritenuta (art. 235, comma 4, Nuovo TUIR), previa dichiarazione al committente.

Si segnala che, nei rapporti con i clienti privati, l'applicazione dell'IVA comporta un aumento del prezzo finale: è opportuno valutare per tempo eventuali adeguamenti delle tariffe.

7. Ulteriori modifiche

- Redditi di lavoro dipendente o pensione: anche per il 2027 il limite per accedere o restare nel regime è fissato a 35.000 € (anziché 30.000 €), con riferimento ai redditi percepiti nel 2026.
- Riduzione contributiva del 35% per artigiani e commercianti: il nuovo limite di 100.000 € si applica anche a questa agevolazione.
- Imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività: in caso di prosecuzione dell'attività di un altro soggetto, i ricavi o compensi di quest'ultimo nell'anno precedente non devono superare 100.000 € (in precedenza 85.000 €).

8. Come prepararsi al 2027

In attesa dell'approvazione definitiva della Legge di Bilancio, chi applica il regime forfettario o sta valutando di adottarlo nel 2027 può iniziare a verificare la propria situazione.

Per una prima valutazione è utile:

- riepilogare i ricavi e i compensi già incassati e stimare quelli attesi entro il 31 dicembre;
- verificare gli altri requisiti di accesso e permanenza nel regime, tenendo conto anche di eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione;
- se gli incassi sono vicini alle soglie, valutare gli effetti che l'eventuale applicazione dell'IVA potrebbe avere sulla fatturazione e sulle tariffe, soprattutto nei rapporti con i clienti privati.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per una valutazione puntuale della propria situazione.